



## **Infostudio**

N. 4 del 11.02.2021

# Crediti IVA 2021: regole di compensazione

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo riepilogare i principali limiti quantitativi e di utilizzo dei crediti emergenti dal Modello IVA 2021, da trasmettere telematicamente tra il 1 febbraio 2021 e il 30 aprile 2021.*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **Premessa**

Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all'anno d'imposta precedente. Esistono tuttavia alcune regole e limiti, fissati dal legislatore per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, che richiedono, ai fini del legittimo utilizzo in compensazione del credito maturato, la previa esecuzione di alcuni adempimenti da parte del contribuente.

## **Le diverse tipologie di compensazioni**

Preliminarmente occorre distinguere due tipologie di compensazione che, convenzionalmente, vengono così definite:

- Compensazioni cd "**verticali**": che consistono nell'utilizzo in compensazione di un credito con importi a debito della stessa imposta (es: IVA a credito per il mese di gennaio utilizzato per compensare l'IVA emergente dalla liquidazione IVA del mese di febbraio);
- Compensazioni cd. "**orizzontali**": che consentono invece di compensare tributi diversi e tributi e contributi; tale compensazione deve necessariamente avvenire mediante la delega F24 trasmessa per via telematica.





La tipologia di compensazione è fondamentale per comprendere se si è soggetti a **limiti** e in quale misura. Infatti:

Le compensazioni verticali non sono soggette ad alcun **limite**

Le compensazioni orizzontali sono soggette al **limite di utilizzo di 5.000 euro**, oltre il quale occorre presentare la relativa dichiarazione per "certificare" la spettanza di crediti superiori al predetto importo. Per tale tipologia, inoltre, vige il limite generale **di 700.000 euro** annui

Solo per l'anno 2020, l'articolo 147 del Decreto Rilancio aveva innalzato da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite per le richieste di rimborso e per la compensazione "orizzontali" dei crediti effettuate tramite modello F24. Per l'anno 2021 torna in vigore il limite ordinario di 700.000 euro.

### **Compensazioni IVA orizzontali per importi inferiori a 5.000 euro**

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020, per importi non superiori a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale (ovvero per il pagamento di altre imposte, premi e contributi) già a decorrere dal 1° gennaio 2021 utilizzando il codice tributo 6099 e indicando quale anno di riferimento il 2020.

### **Compensazioni IVA orizzontali per importi superiori a 5.000 euro**

Per l'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti di ammontare superiore ai 5.000 euro dovrà essere preventivamente presentata la dichiarazione annuale Iva (modello IVA 2021) che rechi l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. Per il periodo d'imposta 2020 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.





Il credito esposto in dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

### **Crediti IVA trimestrali**

Con riferimento ai **crediti IVA trimestrali**, l'apposizione del visto sarà necessaria una volta superata la soglia di 5.000 euro, tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei **trimestri precedenti**, indipendentemente dall'effettivo utilizzo o meno in delega F24.



Anche per i Modelli IVA TR vige la regola di utilizzo a partire dal decimo giorno successivo a quello di invio, anziché a partire dal giorno 16 del mese successivo.



Con Circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29 è stato chiarito che:

- le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il credito sia maturato successivamente al debito oggetto di compensazione, queste sono considerate "orizzontali" e quindi soggette ai relativi limiti;
- qualora invece il credito IVA sia maturato prima sia sorto il debito compensato, la compensazione sarà considerata "verticale" e quindi non soggetta ad alcun limite.

### **Credito residuo del 2019**

Per quanto concerne il residuo credito Iva maturato nel 2019, già esposto nella dichiarazione Iva 2020, rimane la possibilità ovviamente di utilizzarlo liberamente in compensazione anche nel 2021 nel rispetto del limite annuale e di utilizzabilità fissato dal legislatore.

In sostanza, chi avesse maturato nel 2019 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà continuare ad utilizzarlo esponendo in F24 il codice tributo 6099 e indicando quale anno di riferimento il 2019, fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020 (modello Iva 2021), attraverso la quale il credito in parola sarà "rigenerato" e andrà a sommarsi al credito IVA maturato nel 2020 divenendo tutto credito di tale anno.





### **Visto di conformità o sottoscrizione della dichiarazione annuale**

Come sopra detto, per l'utilizzo di importi **superiori a 5.000** euro, il contribuente può, alternativamente:

- ↘ richiedere l'apposizione del **visto di conformità** da parte di un "**professionista abilitato**" sulla dichiarazione annuale alla quale il credito si riferisce;
- ↘ se sottoposti alla revisione legale dei conti, richiedere la **sottoscrizione della dichiarazione** medesima da parte del soggetto che esercita il **controllo contabile** (Collegio sindacale/ sindaco unico o revisore contabile/società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

### **Obbligo di utilizzo dei servizi telematici**



Con l'entrata in vigore del DL 50/2017, vige l'obbligo per i contribuenti titolari di partita IVA di presentare i modelli F24 i cui sono esposti importi a credito in compensazione esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- "F24 on line"
- "F24 web"
- "F24 intermediari"

### **I soggetti ISA**

È previsto l'esonero dal visto di conformità (e quindi di preventivo invio della dichiarazione fiscale) per importi fino a 50.000 euro per i soggetti ISA che abbiano ottenuto un punteggio pari a:

<b>almeno 8</b>	→	Nel 2019
<b>almeno 8,5</b>	→	come media 2018/2019

Tali contribuenti, inoltre, sono esonerati dall'apposizione del visto anche ai fini della compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021.

### **Le indebite compensazioni**



Si fa presente che ai sensi dell'art. 10-quater del DLgs. 74/2000 è punito

- con la reclusione da **6 mesi a 2 anni**, chiunque utilizzi in compensazione F24 crediti "**non spettanti**" per un importo annuo superiore a **50.000 euro**.





STUDIO  
COMMERCIALE  
GIAMBI

STUDIO COMMERCIALE GIAMBI  
CF GMBDNL67B44D704V P. IVA 02002740393  
Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna (RA)  
TEL +39 0544 590759 FAX +39 0544 590758  
[www.studiocommercialegiambi.it](http://www.studiocommercialegiambi.it)

→ con la reclusione da **1 anno e 6 mesi** a **6 anni** chiunque utilizzi in compensazione F24 crediti "**non inesistenti**" per un importo annuo superiore a **50.000 euro**.

